



## DTA\_CASI OPERATIVI

Di seguito si riportano esemplificazioni di casi operativi che potrebbero emergere in ambito professionale e connesse considerazioni sintetiche. Resta fatta salva la necessità di porre in essere valutazioni più approfondite e ampie in sede di effettuazione degli investimenti.

*Approfondimento del webinar “Fiscalità diretta sammarinese e Accordi contro le Doppie Imposizioni, tra cui l’Italia”, registrazione disponibile qui [Fiscalità diretta sammarinese e Accordi contro le Doppie Imposizioni, tra cui l’Italia](#)*

### Caso operativo n. 1: Operazione di acquisizione societaria

*Quesito: Una holding con sede a Dubai con partecipate in Spagna, Grecia e Portogallo deve acquisire una partecipazione in una società a San Marino. Tramite quale società del gruppo è preferibile effettuare tale operazione, tenendo conto anche che alla partecipata verranno erogati finanziamenti?*

#### Osservazioni

- In linea generale la distribuzione di dividendi a società non residenti non è soggetta a ritenuta in base alla norma domestica sammarinese, aspetto che rappresenta un vantaggio competitivo.
- In relazione all'erogazione di finanziamenti, è necessario invece considerare che:
  - con la Spagna non è in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni;
  - la Convenzione contro le doppie imposizioni in essere con la Grecia e il Portogallo prevede ritenute alla fonte sugli interessi;
  - la Convenzione con gli Emirati Arabi non prevede ritenute alla fonte né sui dividendi né sugli interessi.

Sarebbe quindi preferibile che la holding con sede a Dubai acquisisca direttamente le quote della società sammarinese.

### Caso operativo n. 2: La gestione della tesoreria

*Quesito: Un gruppo multinazionale intende centralizzare la gestione finanziaria in una società con sede a San Marino che si occuperà in particolare dell'attività di erogazione finanziamenti alle società del gruppo situate in Austria, Regno Unito e Ungheria. Tale localizzazione è efficiente?*

#### Osservazioni

- Le Convenzioni contro le doppie imposizioni in vigore con Austria, Regno Unito e Ungheria prevedono una ritenuta alla fonte pari a 0% in relazione ai flussi finanziari degli interessi.
- Ancorché in linea di principio le ritenute alla fonte subite nello Stato della fonte sono scomputabili dalle imposte dovute nello Stato di residenza al ricorrere delle specifiche condizioni, l'assenza di applicazione di ritenute *tout court* consente anche di evitare i costi amministrativi derivanti dalla raccolta di documentazione per lo scomputo dalle imposte locali.
- Pertanto, la struttura proposta con la localizzazione a San Marino è da ritenersi efficiente.



### Caso operativo n. 3: La licenza dei marchi

*Quesito: Un gruppo di investitori del Qatar intende costituire una società per acquisire un marchio; la Newco si occuperà della gestione (tutela e protezione), sviluppo (marketing) e concessione a terzi in licenza per la produzione e commercializzazione (sfruttamento) ad imprese nel Regno Unito. La localizzazione a San Marino è consigliabile?*

#### Osservazioni

- La Convenzione contro le doppie imposizioni tra San Marino e Regno Unito non prevede ritenute alla fonte sui flussi di royalties.
- Il Regno Unito non prevede ritenute su royalties anche nelle convenzioni con altri Stati (es. Austria, Belgio, Germania, Spagna).
- In ogni caso il fatto che San Marino:
  - ha una Convenzione con il Qatar che non prevede ritenute alla fonte su interessi e dividendi;
  - ha una tassazione (aliquota del 17%) sulle società modesta rispetto a quella di altri Stati (es. 23% in Austria, 25% in Belgio, 31% in Germania considerando anche la Trade tax, 25% Spagna);
  - ha un sistema tributario più snello ed efficiente rispetto a quello di altri Stati;rende la localizzazione a San Marino strategica.

### Caso operativo n. 4: Il Gruppo multinazionale

*Quesito: Spa operante nel settore automotive (con spese importanti in R&S) con sede in Italia e 5 filiali in Germania, Portogallo, UK, Francia, Colombia. Ha distributori in oltre 60 nazioni nel mondo. Le azioni sono detenute per il 60% da una famiglia statunitense e per il 40% da una società srl unipersonale italiana il cui socio è residente italiano. Quali vantaggi potrebbe trarre da una apertura a San Marino?*

#### Osservazioni

I principali vantaggi connessi alla costituzione di una società a San Marino possono essere riepilogati come segue:

- San Marino non applica ritenute alla fonte sulla distribuzione di dividendi;
- la tassazione sulle società è modesta (aliquota del 17%) rispetto a quella di altri Stati;
- il sistema tributario è più snello ed efficiente rispetto a quello di altri Stati;
- sono previste norme agevolative (quali la detassazione degli utili reinvestiti ex art. 62 della Legge 166/2013 per gli interventi di investimento di cui all'art. 61 della medesima Legge);
- è in corso di sottoscrizione l'Accordo di associazione alla Ue che faciliterà la circolazione delle merci e delle persone nell'ambito tra San Marino e tutta l'Unione europea.